

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0002059	02/11/2022

OGGETTO: AREA GESTIONE DEL PERSONALE - DETERMINAZIONE ANNO 2022 FONDI CONTRATTUALI – DIRIGENTI AREA FUNZIONI LOCALI - PTA – CCNL 2016 – 2018

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20220003283 DEL 24/10/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 7 (sette) PAGINE

DI 2 (due) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 2 (due) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.


Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 26/10/2022 16:19 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 28/10/2022 13:21 Donato SIVO

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 02/11/2022 14:38 Gianpaolo PARISI	 Firmato Digitalmente il 02/11/2022 14:29 Antonio SANGUEDOLCE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **02/11/2022**

Unità Operativa Affari Generali
 L'Addetto alla Pubblicazione
 Firmato Digitalmente il 02/11/2022 15:09
 Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione n. 239/DG del 16/02/2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base della proposta formulata dal Direttore Area Gestione Risorse Umane, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue:

Premesso che:

- il 17 dicembre 2020 è stato sottoscritto il nuovo CCNL dell'Area delle Funzioni Locali 2016-2018 il cui campo di applicazione è riferito a tutti i dirigenti (tra cui i dirigenti professionali, tecnici e professionali - PTA ex Area III), a tempo indeterminato e determinato, di cui all'art. 7 comma 3 del CCNQ in relazione alla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016;
- la nuova conformazione delle Aree contrattuali come sopra indicata ha previsto l'inclusione dei Dirigenti PTA nell'alveo del CCNL della Dirigenza delle Funzioni Locali del 17/12/2020 e ciò comporta la ridefinizione dei fondi contrattuali come segue:
 - o art. 90 - Fondo retribuzione di posizione;
 - o art. 91 – Fondo per la retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori;
- con Delibera n. 2341/2021, sono stati determinati i Fondi della Contrattazione integrativa Anno 2022 della dirigenza area funzioni locali PTA sanità, attuando l'incremento del c.d. Decreto Calabria, su autorizzazione regionale autorizzazione regionale prot. n. AOO_005/PROT/16/12/2021/0007917 del 16/12/2021 acquisita al prot. aziendale 157535/2021, recanti parere positivo del Collegio sindacale con verbale n. 110/2022 prot. n. 21338/2022;

Preso atto che:

- la disciplina normativa di riferimento, succedutasi negli anni dal 2010 a tutt'oggi, è la seguente:
 - Art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78 del 2010, convertito in Legge n. 122/2010;
 - Art. I, comma 456, della Legge n. 147 del 27-12-2013;
 - Art. 1, comma 236, della Legge n. 208 del 28-12-2015;
 - Art. 23, comma 2, del Decreto Legislativo n° 75 del 25 maggio 2017;
 - Art. 11, comma 1, D.L. n. 135 del 14-12-2018 convertito nella Legge n. 12 del 2019;
 - D.l. 90/2014, art. 9 e art. 66, comma 1, lett. H), CCNL 17/12/2020 e 64 CCNL 1996, 24, comma 2, CCNL 30/11/2005;
 - Art. 11 D.L. n. 35 del 30 aprile 2019 convertito nella Legge n. 60 del 25-6-2019 e ss.mm.ii., da ultimo, modificato dal D.L. 183/2020 e dalla l. 234/2021, che prevede, tra l'altro, nuove modalità per la determinazione dei fondi anno 2022; la norma, così novellata, stabilisce che *“A decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore, il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 10 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Nel triennio*

2019-2021 la predetta percentuale e' pari al 10 per cento per ciascun anno. Qualora nella singola Regione emergano, sulla base della metodologia di cui al sesto periodo, oggettivi ulteriori fabbisogni di personale rispetto alle facoltà assunzionali consentite dal presente articolo, valutati congiuntamente dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, può essere concessa alla medesima Regione un'ulteriore variazione del 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'anno precedente, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale. Tale importo include le risorse per il trattamento accessorio del personale, il cui limite, definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. Dall'anno 2022 l'incremento di cui al quarto periodo è subordinato all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, nel rispetto del valore complessivo della spesa di personale del Servizio sanitario nazionale determinata ai sensi dei precedenti periodi, adotta con decreto la suddetta metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, in coerenza con quanto stabilito dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, e dall'articolo 1, comma 516, lettera c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e con gli standard organizzativi, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza territoriale, anche ai fini di una graduale revisione della disciplina delle assunzioni di cui al presente articolo. Le regioni, sulla base della predetta metodologia, predispongono il piano dei fabbisogni triennali per il servizio sanitario regionale, che sono valutati e approvati dal tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12, comma 1, dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, congiuntamente al Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 9, comma 1, della medesima intesa, anche al fine di salvaguardare l'invarianza della spesa complessiva”.

Considerato che:

- a) incombe sulla ASLBA l'onere di costituire il Fondo nell'anno di competenza, al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativo-contabile dell'azienda;
- b) per il 2022, non si rinviene il decreto per la metodologia descritta per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dall'art. 11 d.l. 35/2019 né il successivo adempimento regionale (di cui alle modifiche intervenute dopo la l. 234/2021) né l'incremento del tetto di spesa del personale per l'anno 2022 definito dalla Regione (di cui alla prima parte dell'art. 11); inoltre, per l'anno 2022, dalla lettura della nota prot. n. 179877 del 01.09.2020, del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, recante indicazioni applicative sull'applicazione degli incrementi dei fondi ai sensi del c.d. Decreto Calabria, non si evincono indicazioni applicative sulle modifiche normative sopraggiunte o sulla storicizzazione delle risorse 2021, mentre non si rinvencono on line ulteriori circolari Mef sull'argomento e sulla metodologia di calcolo applicabile;
- c) con nota prot. n. 128325 del 12/10/2022, venivano richiesti chiarimenti alla Regione sia sul decreto Calabria sia anche su altre risorse in materia di Fondi;

- d) alla luce dei punti precedenti, pertanto, si costituiscono i Fondi 2022 fermi restando il sopraggiungere di chiarimenti interpretativi e il computo a consuntivo, al termine dell'anno 2022, del numero di personale in servizio al 31/12/2018, al 31/12/2021 e quello in servizio nel 2022, (valido, utilizzando il metodo dei cedolini paga indicato dal Mef, per stabilire l'aumento o la diminuzione dei fondi contrattuali ai sensi del D.L. n. 35/2019, convertito in legge n. 60/2020);
- e) dunque, per l'anno 2022, la ASL BA prudenzialmente costituisce, al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativo-contabile dell'azienda, i Fondi ex artt. 90 e 91 CCNL 17/12/2020 in misura pari al 2021, compreso l'incremento del c.d. Decreto Calabria 2021, avendo già effettuato nel 2021 assunzioni che perdurano i propri effetti negli anni ed essendo annoverate le risorse del d.l. 35/2019, nella Circolare e nel kit excel Mef del conto annuale del personale 2021 – tabella 15, tra quelle stabili aventi carattere di certezza e stabilità; esse, infatti, rivengono da un innalzamento del tetto di spesa di personale occorrente per finanziare il reclutamento effettuato;
- f) tuttavia, le risorse del decreto Calabria 2021 vengono evidenziate in separata forma e sezione, al fine di monitorare l'utilizzo di tali risorse, fintanto che non giungano chiarimenti su termini, modalità e nuove metodologie;
- g) questa Azienda, pertanto, costituisce i Fondi anno 2022 personale dirigenza area funzioni locali- sezione PTA, secondo le tabelle in allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ma, in virtù di quanto esposto, si riserva di effettuare modifiche e/o integrazioni ai presenti Fondi a seguito di sopraggiunte disposizioni contrattuali, normative, interpretative della Corte dei Conti o del Mef, o a diverse disposizioni regionali o nazionali in materia e, anche con riferimento al c.d. decreto Calabria, all'art. 9 quinquies del d.l. 78/2015, nonché al completamento del processo di riorganizzazione aziendale, intrapreso con le DDG nn. 1005/2020, 246/2021, 2112/2021 e 1512/2022, ancora in corso, anche in attesa di completare il reclutamento del personale previsto nell'ambito del piano dei fabbisogni;

Dato atto che, a seguito dell'approvazione del nuovo regolamento per i compensi professionali ai dirigenti avvocati ASLBA, d.d.g.n. 1766/2021, il Fondo per la retribuzione di risultato dovrà essere incrementato, ai sensi dell'art. 91, comma 4, lett. f), CCNL 17/12/2020, di una somma come comunicata e quantificata a consuntivo dalla SBL aziendale per compensi per giudizi definiti con pronuncia favorevole con recupero avvenuto a far data dal 01/01/2021, delle spese legali per sentenze a partire dal 2020, decorrenza applicativa del regolamento; in quanto tali, le cifre non sono assoggettate al limite dell'art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017; queste somme saranno utilizzate per la corresponsione delle somme ai dirigenti avvocati e per le spese generali ai sensi dell'art. 5 del vigente regolamento aziendale d.d.g. n. 1766/2021 e, di conseguenza, un 5 per cento resterà utilizzabile per il risultato di tutta la PTA, restando assegnato al Fondo per il risultato; tali somme sono state, per l'anno 2021, pari ad € 57.017, appostate anche sull'anno 2022 quale stima.

Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate e confermate:

- **Di approvare**, per le ragioni esposte in premessa, i Fondi contrattuali Anno 2022 riferiti al trattamento accessorio del personale della dirigenza area Funzioni locali PTA, come dettagliatamente riportato negli allegati, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in misura pari al 2021, cui devono aggiungersi gli oneri sociali e l'Irap, con separata evidenza delle risorse del decreto Calabria 2021, fintanto che non giungano chiarimenti interpretativi su termini, modalità e nuove metodologie, anche al fine di

monitorare l'utilizzo di tali risorse; fermi restando il sopraggiungere di chiarimenti interpretativi e il computo a consuntivo, al termine dell'anno 2022, del numero di personale in servizio al 31/12/2018, al 31/12/2021 e quello in servizio nel 2022, (valido, utilizzando il metodo dei cedolini paga indicato dal Mef, per stabilire l'aumento o la diminuzione dei fondi contrattuali ai sensi del D.L. n. 35/2019, convertito in legge n. 60/2020); di seguito gli importi complessivi, comprensivi delle risorse del Decreto Calabria, (nota regionale prot. n. AOO_005/PROT/16/12/2021/0007917 del 16/12/2021 acquisita al prot. aziendale 157535/2021) cui devono aggiungersi oneri sociali e IRAP a carico azienda:

- | | |
|---|-------------|
| - Fondo retribuzione di posizione - art. 90 - (allegato 1) | € 2.304.287 |
| - Fondo per la retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori - art. 91 - (allegato 2) | € 413.662 |
| - Totale al netto dei compensi avvocati da quantificarsi a consuntivo | € 2.717.949 |
- **Di dare atto che**, a seguito dell'approvazione del nuovo regolamento per i compensi professionali ai dirigenti avvocati ASLBA, d.d.g.n. 1766/2021, il Fondo per la retribuzione di risultato dovrà essere incrementato, ai sensi dell'art. 91, comma 4, lett. f), CCNL 17/12/2020, di una somma come comunicata e quantificata a consuntivo dalla SBL aziendale per compensi per giudizi definiti con pronuncia favorevole con recupero avvenuto a far data dal 01/01/2021, delle spese legali per sentenze a partire dal 2020, decorrenza applicativa del regolamento; in quanto tali, le cifre non sono assoggettate al limite dell'art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017; queste somme saranno utilizzate per la corresponsione delle somme ai dirigenti avvocati e per le spese generali ai sensi dell'art. 5 del vigente regolamento aziendale d.d.g. n. 1766/2021 e, di conseguenza, un 5 per cento resterà utilizzabile per il risultato di tutta la PTA, restando assegnato al Fondo per il risultato; tali somme sono state, per l'anno 2021, pari ad € 57.017, appostate anche sull'anno 2022 quale stima;
 - **Di dare atto che** per il 2022, non si rinviene il decreto per la metodologia descritta per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dall'art. 11 d.l. 35/2019 né il successivo adempimento regionale (di cui alle modifiche intervenute dopo la l. 234/2021) né l'incremento del tetto di spesa del personale per l'anno 2022 definito dalla Regione (di cui alla prima parte dell'art. 11); inoltre, per l'anno 2022, dalla lettura della nota prot. n. 179877 del 01.09.2020, del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, recante indicazioni applicative sull'applicazione degli incrementi dei fondi ai sensi del c.d. Decreto Calabria, non si evincono indicazioni applicative sulle modifiche normative sopraggiunte o sulla storicizzazione delle risorse 2021, mentre non si rinvencono on line ulteriori circolari Mef sull'argomento e sulla metodologia di calcolo applicabile;
 - **Di dare atto che** con nota n. 128325 del 12/10/2022, venivano richiesti chiarimenti alla Regione sia sul decreto Calabria sia anche su altre risorse in materia di Fondi;
 - **Di rilevare che** i fondi sono determinati secondo la nuova metodologia di costituzione dei Fondi del Trattamento Economico Accessorio di cui agli artt. 90 e 91 del CCNL 17/12/2020, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 11 comma 1 del D.L. n. 135 del 14-12-2018 convertito nella Legge n. 12 del 2019 e cioè escludendo dal limite gli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro e in coerenza con l'art. 11 del d.l. 35/2019 e la Circolare Mef/Rgs n. 179877 del 01.09.2020 e la nota regionale prot. n. AOO_005/PROT/16/12/2021/0007917 del 16/12/2021 acquisita al prot. aziendale 157535/2021, recanti parere positivo del Collegio sindacale con verbale n. 110/2022 prot. n. 21338/2022;
 - **Di riservarsi**, con riferimento alla determinazione dei fondi relativi al presente provvedimento, di effettuare modifiche e/o integrazioni ai presenti Fondi a seguito di eventuali sopraggiunte disposizioni contrattuali, normative, interpretative della Corte dei Conti o del Mef, o a diverse disposizioni regionali o nazionali in materia e, anche con riferimento al c.d. decreto Calabria, all'art. 9 quinquies del d.l. 78/2015, nonché al completamento del processo di riorganizzazione aziendale, intrapreso con le DDG nn.

1005/2020, 246/2021, 2112/2021 e 1512/2022, ancora in corso, anche in attesa di completare il reclutamento del personale previsto nell'ambito del piano dei fabbisogni;

- **Di trasmettere** copia della presente Deliberazione, alla Regione Puglia – Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, all'Area Gestione Risorse Finanziarie, al Collegio Sindacale ed alle OO.SS., per la dovuta informativa.

Costituzione del Fondo per la retribuzione di posizione art. 90 - -
CCNL 2016-2018 Area delle Funzioni Locali (Dirigenti PTA ex
Area III)

Allegato I)

Risorse	2018	2019	2020	Anno Costituzione Fondo 2021 art 90	Anno Costituzione Fondo 2022 art 90
Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa - dirigenza PTA	1.651.009	1.661.487	1.671.965	1.682.443	1.682.443
Incremento di euro 338,00 per numero di dirigenti in servizio alla data del 31-12-2015. Decorrenza 1-1-2018 (art. 90 comma 3 lett. a) Anno 2018.	10.478	0	0	0	0
Incremento di euro 338,00 per numero di dirigenti in servizio alla data del 31-12-2015. Decorrenza 1-1-2018 (art. 90 comma 3 lett. a) Anno 2019	0	10.478	0	0	0
Incremento di euro 338,00 per numero di dirigenti in servizio alla data del 31-12-2015. Decorrenza 1-1-2018 (art. 90 comma 3 lett. a) Anno 2020	0	0	10.478	0	0
Sub totale	1.661.487	1.671.965	1.682.443	1.682.443	1.682.443
Art. 90 comma 3 lett b)				0	0
Art. 90 comma 3 lett c)				0	0
Art. 90 comma 3 lett d)				0	0
Art. 90 comma 3 lett e)				0	0
Art 90 comma 4 lett a)				0	0
Art 90 comma 4 lett. b)				0	0
Totale Annuo Fondo per la retribuzione di posizione art 90 - CCNL 2016-2018 Area delle Funzioni Locali (dirigenza ex PTA)				1.682.443	1.682.443
D.L. 35/2019 legge n. 60/2019 anno 2021	Autorizzazione Regionale Anno 2021 Incremento fondi trattamento accessorio - nota reg. AOO_005/prot./16-12-2021/0007917 - prot. Asl BA 157535/2021			621.844	621.844
Totale art 90 compreso incremento decreto calabria					2.304.287



Costituzione del Fondo per la retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori art. 91 - CCNL 2016-2018 Area delle Funzioni Locali (Dirigenti PTA ex Area III)

Allegato 2)

Risorse	2018	2019	2020	Fondo Anno 2021 art 91	Fondo Anno 2022 art 91
Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale quota Dirigenza PTA ex Area III già decurtata dei sanitari ex Area IV - art 91 comma 2 lett. a)	181.374	277.955	295.284	312.613	312.613
Fondo delle condizioni di lavoro - quota Dirigenza PTA ex Area III già decurtata dei sanitari ex Area IV - art 91 comma 2 lett. b),	86.909	0	0	0	0
Incremento pari a Euro 312,00 per numero di dirigenti in servizio alla data del 31-12-2015. Decorrenza 1-1-2018 e sino al 31-12-2018 art 91 comma 3 lett. a) - anno 2018	9.672	0	0	0	0
Incremento pari a Euro 559,00 per numero di dirigenti in servizio alla data del 31-12-2015. Decorrenza 1-1-2019 art 91 comma 3 lett. a) - anno 2019	0	17.329	0	0	0
Incremento pari a Euro 559,00 per numero di dirigenti in servizio alla data del 31-12-2015. Decorrenza 1-1-2019 art 91 comma 3 lett. a) - anno 2020	0	0	17.329	0	0
Art 91 comma 3 lett b)	277.955	295.284	312.613	312.613	312.613
Art 91 comma 3 lett c)			0	0	0
art. 91 comma 4) lett a)			0	0	0
Art 95 comma 4 lett. b)			0	0	0
Art 95 comma 4 lett c)			0	0	0
Art 95 comma 4 lett d)			0	0	0
Art 95 comma 4 lett e)			0	0	0
Totale Anno Fondo per la retribuzione di risultato pe altri trattamenti accessori art 91 - CCNL 2016-2018 Area delle Funzioni Locali (dirigenza ex PTA)			-	312.613	312.613
D.L. 35/2019 legge n. 60/2019 anno 2021	Autorizzazione Regionale Anno 2021 Incremento fondi trattamento accessorio - nota reg. AOO_005/prot./16-12-2021/0007917 - prot. Asl BA. 157535/2021			101.049	101.049
Totale art 91 compreso incremento decreto calabria Anno 202					413.662

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:



CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

PROPOSTA N.RO 20220003283 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20220002059 DEL 02/11/2022

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile UOS/UOSD	Veronico Letizia	 Firmato digitalmente il 24/10/2022 15:01
Direttore/Responsabile di Struttura	Minervini Rodolfo	 Firmato digitalmente il 26/10/2022 10:01